



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

**DICHIARAZIONE DI APPELLO DEL PUBBLICO
MINISTERO**
- artt. 570 e 593 c.p.p. -

All'Ecc.ma Corte di Assise in Appello di
PERUGIA

I Pubblici Ministeri Dr. Giuliano Mignini sost. e D.ssa Manuela Comodi
sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07 R.G.N.R. mod. 21
nei confronti di:

- 1) **KNOX Amanda Marie**, in atti generalizzata, attualmente detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di Perugia, difesa dagli Avvocati Luciano Ghirga, del Foro di Perugia e Carlo Dalla Vedova, del Foro di Roma, entrambi di fiducia;
- 2) **SOLLECITO Raffaele**, in atti generalizzato, attualmente detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Terni, difeso dagli Avvocati Giulia Bongiorno, del Foro di Roma e Luca Maori, del Foro di Perugia, entrambi di fiducia.

PARTI CIVILI:

- **Kercher John Leslie, Airline Kercher Carol Mary, Kercher John Ashley, Kercher Lye**, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Maresca, del Foro di Firenze;
 - **Kercher Stephanie Arline**, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Perna, del Foro di Firenze;
 - **Diya Lumumba**, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pacelli, del Foro di Perugia;
 - **Tattanelli Adalia**, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Magnini, del Foro di Perugia.
- per i reati di cui in atti.

Con il presente atto dichiarano di proporre appello avverso la sentenza



emessa il 4-5 dicembre 2009 e depositata il 4 marzo 2010 dalla Corte d'Assise di Perugia che con la quale, oltre alla condanna degli imputati per i reati di cui ai capi A), in esso assorbito quello sub C); B); D) limitatamente ai telefoni cellulari; E) ed F), è stata esclusa l'aggravante dei futili motivi e sono state concesse le attenuanti generiche.

MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Nella sua approfondita e rigorosa motivazione a sostegno della sentenza, la Corte d'Assise, dopo aver ricostruito in modo ineccepibile l'evento per il quale è processo e la responsabilità dei due imputati, risolve in una riga – a pag. 419 – l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e si sofferma, poi, a pag. 420 sulle attenuanti generiche che ha ritenuto, con argomenti non convincenti, di concedere agli imputati.

- 1 -

ERRATA ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61 n. 1) c.p. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

La Corte si limita, sul punto, ad escludere l'operatività dell'aggravante, poiché la stessa sarebbe stata contestata nel capo di imputazione sub A) senza altra specificazione se non quella del mero riferimento all'art. 577 c.p. che, al n. 4), richiama tra l'altro l'aggravante in questione. In sostanza, il Giudice *a quo* sembra ipotizzare la violazione dell'art. 417 lett. b) c.p.p., per l'indeterminatezza del richiamo all'istituto dell'art. 61 n. 1) c.p., nel senso che l'organo titolare dell'azione penale avrebbe ipotizzato la ricorrenza dell'aggravante, limitandosi a farne oggetto di mero richiamo normativo, senz'altra specificazione idonea a legare la previsione astratta alla fattispecie.

Sotto il profilo processuale l'argomento utilizzato, oltre che privo di motivazione alcuna e censurabile nel merito per quanto si dirà in seguito, è destituito di fondamento per almeno due ordini di considerazioni: da un lato non tiene conto che le questioni – peraltro non sollevate da alcuna difesa – relative alla pretesa, imprecisa enunciazione del fatto contestato, sono riservate all'udienza preliminare e, nella fattispecie, il Giudice della stessa si è pronunciato con il decreto che dispone il giudizio, circa la piena sussistenza di tutte le condizioni richieste dallo stesso art. 417 c.p.p. (vds. Cass. Sez. V, 4.10.01 n. 36009); dall'altro lato, "Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica



espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante" (Cass. Sez. V, 16.9.08 n. 38588; Cass. Sez. II, 28.10.03 n. 43863). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la peculiare circostanza aggravante contestata – il futile motivo – è ontologicamente connesso al movente che, essendo estraneo agli elementi costitutivi del reato, non deve essere partitamente descritto nel capo di imputazione, ma va evinto dalle circostanze di fatto che costituiscono gli elementi di prova del reato contestato.

La Corte, pertanto, non avrebbe potuto arrestarsi a quell'assunto, invocando una mancata specificazione dei motivi futili, ma avrebbe dovuto operare una valutazione in merito all'esistenza degli stessi, la cui apodittica esclusione è inspiegabile sotto il profilo logico, atteso che la progressione motivazionale, sino a quel punto ineccepibile e particolarmente dettagliata, avrebbe dovuto agevolmente condurre il Collegio al riconoscimento, per così dire, *"de plano"* della contestata aggravante.

Ed invero, l'intera ricostruzione – sia dei fatti che del movente – che ha condotto la Corte a ritenere che non vi fosse alcun *"buon"* motivo (né astio tra Amanda e Meredith; né questioni di denaro; né un litigio degenerato) per uccidere, ma adesione estemporanea ai propositi sessuali di Rudy Guede, impone viepiù la valorizzazione della futilità dei motivi che – secondo il costante orientamento della Suprema Corte – si risolve in una palese sproporzione tra l'entità dell'azione e l'*animus* che l'ha sospinta: in altri termini, consiste nella *"determinazione criminosa originata da uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta criminosa, tale da suscitare un naturale senso di riprovazione nella collettività"* (ex plurimis, Cass. Sez. I, 8.5.2009 n. 29377, Cass. Sez. II, 12.02.01 n. 5864; Cass. Sez. I, 11.07.1996 n. 7034).

Orbene, quella sproporzione trasuda da ogni passo della motivazione del primo Giudice dedicato alle ragioni che spinsero Amanda Knox e Raffaele Sollecito ai delitti, le cui parole inequivocabili meritano di essere riportate testualmente: *"pertanto è da ritenere che.....parteciparono attivamente all'azione delittuosa di Rudi finalizzata a vincere la resistenza di Meredith, a soggiogarne la volontà e consentire così a Rudi di sfogare i propri impulsi lussuriosi; e questo è da ritenere che avvenne perché, in chi non disdegna l'uso di droga...la visione di film e la lettura di fumetti nei quali la sessualità si accompagna alla violenza....(v. i fumetti sequestrati a*



Raffaele Sollecito e le dichiarazioni sulla visione di film che avevano attirato l'attenzione degli educatori del Collegio ONAOSI frequentato da Raffaele Sollecito), la prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato .

Non v'è chi non veda che ciò che la Corte ha descritto come movente costituisce addirittura il paradigma della assoluta e riprovevole sproporzione tra "motivo" ed "azione". Senza considerare, poi, che se l'aggravante in questione è stata riconosciuta sussistere per il concorrente Rudy Guede anche dal Giudice di secondo grado, non può non ricorrere in capo ai due concorrenti che hanno assecondato il proposito criminoso del complice: se il motivo era futile per Rudi, lo doveva essere ancora di più per gli attuali imputati che, nella prospettazione della Corte, si sono mossi in preda alla "eccitante" curiosità di sperimentare violenze via via crescenti su una giovane ragazza che era, oltretutto, la coinquilina di Amanda.

Si trattava, per di più, di "due giovani fortemente interessati l'uno all'altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei" (vds. p. 392). Vi erano, cioè, motivi non trascurabili per cui i due imputati, nella peggiore delle ipotesi, si sarebbero dovuti limitare a disinteressarsi delle pesanti avances di Rudi alla ragazza inglese che stava nella camera contigua e si dedicassero alle più comprensibili e innocue effusioni reciproche. E invece no. La Corte qui si limita a dire che l'essersi comportati diversamente "rientra nell'esercizio continuo della possibilità di scelta" (vds. ancora p. 392): ma è appunto questo il "nodo" della questione: i due imputati, secondo la stessa Corte, non avevano un motivo "proporzionato" ad agire come hanno agito, anzi non ne avevano proprio.

La forzatura e contraddittorietà dell'esclusione che qui si contesta è, in definitiva, di palmare evidenza e visibilmente dettata dalla necessità – non sorretta però da alcun principio di diritto sostanziale e processuale – di attenuare la gravità del fatto e preparare, così, il terreno alla concessione delle circostanze attenuanti generiche che mal si sarebbe conciliata con il contestuale riconoscimento dell'odiosa e gravissima aggravante della quale si discute; tanto grave da renderla applicabile, per costante orientamento della Suprema Corte, anche alle ipotesi di dolo d'impeto.

Maldestro tentativo che non può non essere corretto in sede di appello, anche in nome del principio della proporzionalità tra gravità (che nel nostro caso è di grado elevatissimo) del fatto e pena applicata.



**ERRATA CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI
GENERICHE EX ART. 62 bis c.p.**

Non meno forzate sono le motivazioni che la Corte ha scelto per giustificare la concessione delle generiche, facendo riferimento ad una serie di elementi elencati con poca convinzione e che si appalesano come del tutto inadeguati a giustificare lo sconto di pena che ne è derivato.

- L'incensuratezza degli imputati e l'inapplicabilità del limite alla concessione delle generiche previsto dall'art. 1 lett. f - bis) l. n. 125/08 ai reati commessi in epoca anteriore.
 - L'affermato difetto, al di là dell'uso personale di droga, in capo agli imputati di comportamenti *"disdicevoli dagli stessi posti in essere in danno di altri"*.
 - L'aver dimostrato entrambi non solo diligenza nello studio, ma anche condotte di disponibilità verso conoscenti, come il Sollecito nei confronti della ragazza serba Jovana Popović, mentre, a sua volta, la Knox avrebbe accettato la fatica dell'attività lavorativa dal Lumumba che si aggiungeva a quella richiesta dallo studio e dalla frequenza delle lezioni. Tutte circostanze ritenute dalla Corte rilevanti ex art. 133, comma secondo n. 2) c.p..
 - L'inesperienza e l'im maturità degli imputati, oltretutto lontani dalle rispettive famiglie a cui erano particolarmente attaccati; circostanza ritenuta elemento rilevante ex art. 133, secondo comma n. 4) c.p..
 - L'essere, gli eventi delittuosi contestati, la risultanza di contingenze meramente casuali che, nella combinazione di vari fattori, resero possibili i delitti. Tale assoluta casualità renderebbe il delitto posto in essere *"senza alcuna programmazione, senza alcuna animosità o sentimento rancoroso contro la vittima che in qualche modo possano esser visti quale preparazione-predisposizione al crimine"*. Tali considerazioni sono state ritenute rilevanti, dalla Corte, ex art. 133, comma 1 n. 3) c.p..
 - La condotta *post crimen*, cioè il fatto di aver ricoperto il corpo senza vita di Meredith e di essere rimasti distanti dalla sua camera quando, il giorno della scoperta del cadavere, la porta della stessa veniva forzata e i ragazzi presenti, tra cui Filomena Romanelli e l'Is. Battistelli della Polizia Postale, potevano vedere l'interno. Tali circostanze sono state ritenute rilevanti dalla Corte, in relazione all'art. 133, comma 2° n. 3) c.p..
- Sulle circostanze in questione, ritenute equivalenti rispetto all'aggravante della violenza sessuale, la Corte non aggiunge altro.
- Orbene, pare evidente che non solo gli elementi presi in considerazione dal



Giudice "a quo" non sono idonei a fondare il giudizio della concedibilità delle attenuanti in questione, ma che, viceversa, esistono numerose altre circostanze di fatto che contrastano nettamente la possibilità di ritenere concedibili le attenuanti in questione e che la Corte o non ha preso in considerazione o non ha "letto" come una corretta interpretazione dei fatti avrebbe dovuto comportare.

Ed invero, com'è noto, l'attenuante in discorso ha la funzione di consentire al giudice di adeguare in concreto la risposta dell'ordinamento sia alle specifiche e irripetibili modalità obiettive e subietive del fatto storico integrante il singolo reato, che alle peculiari caratteristiche della personalità del suo autore (vds. Cass. I Sez. 19.11.1982 e Cass. Sez. VI 14.01.1999).

Va anche sottolineato che, secondo l'orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità (vds. Cass. Sez. VI, 2.07.1992), non è possibile che uno stesso elemento del fatto reato possa ricevere una duplice valutazione, sia sotto il profilo dell'art. 133 c.p., sia sotto quello dell'art. 62 bis c.p. (vds. tra le altre, Cass. Sez. VI, 28.05.02, n. 20818).

Fatta questa premessa, veniamo alla partita analisi delle circostanze invocate dalla Corte per concedere le generiche.

Incensuratezza degli imputati. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 62 bis c.p. di nuova introduzione, è indubbiamente interpretativa e non fa che codificare quello che era l'indirizzo giurisprudenziale prima assolutamente prevalente. E' vero che la norma non può applicarsi al caso in questione, ma la stessa norma non fa che rafforzare e recepire l'indirizzo interpretativo secondo cui l'incensuratezza, di per sé sola, non poteva costituire motivo per la concessione delle attenuanti che ne occupa.

Orbene, gli imputati erano giovanissimi al momento del fatto: la Knox, aveva poco più di vent'anni e il Sollecito ventitre. Ma è proprio questo il punto: l'incensuratezza in tanto può rivestire un significato tale da giustificare il riconoscimento delle circostanze generiche, in quanto sia significativa, ovvero quando alla condizione di incensuratezza si accompagni un'età avanzata. E' evidente, infatti, in tal caso, che l'incensuratezza di un soggetto che abbia vissuto per un periodo apprezzabilmente lungo costituisca un elemento che ben potrebbe essere utilizzato per ritenere il reato commesso come una parentesi eccezionale all'interno di un'esistenza trascorsa senza problemi di sorta.

Nella fattispecie, al contrario, il fatto che gli imputati, che da non molto e in particolare la Knox, erano usciti dalla minore età, siano incensurati, è una circostanza poco o punto significativa ai fini della concessione delle attenuanti generiche.



L'assenza di comportamenti disdicevoli. A ben vedere l'argomento è parzialmente sovrapponibile al precedente e valgono, per esso, quindi, le medesime considerazioni già espresse. Per di più, in questo caso, neppure nel merito si può aderire alla tesi della Corte, atteso che sia lo stile di vita di Sollecito che della Knox sono risultati tutt'altro che privi di ombre: Raffaele portava sempre un coltello con sé (si veda, ad esempio, l'intercettazione del 17.11.07, a p. 36, in cui la madre della Knox richiama la circostanza e la figlia la conferma; vds. esame di Edda Mellas del 19.06.09), circostanza non certo rassicurante ed usuale. Amanda, dal canto suo, ha subito una condanna a 269 dollari dalla Corte Municipale di Seattle. L'episodio non era affatto trascurabile, per come è stato descritto nel rapporto del poliziotto Bender e dall'articolo del *Mail Online* "Il selvaggio, volgare passato di Foxy Knoxy", prodotto agli atti e su cui è stata controesaminata la Knox il 13.06.09. In sostanza, ad una festa universitaria, organizzata dall'imputata, le intemperanze dei partecipanti, in tema di uso di alcool, stupefacenti, di frastuono, di promiscuità sessuale, di getto di sassi tanto da creare problemi al traffico, furono tali da determinare l'intervento della Polizia e la condanna alla multa della Knox che, sebbene abbia cercato di ridimensionare l'episodio, non ha potuto negare l'uso dell'alcool e il frastuono prodotto.

Sia l'uno, l'abituale porto di un coltello da parte del Sollecito che l'episodio descritto dal "Mail online" riguardo ad Amanda, non sembrano propriamente pertinenti a condotte "non disdicevoli" degli imputati in danno di altri, come afferma la Corte. Nel caso del Sollecito c'è un'abitudine che potrebbe configurare addirittura un fatto di rilievo penale, quale la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75 o addirittura quella di cui all'art. 699 c.p. e, in ogni caso, il portare abitualmente un coltello con sé presuppone un atteggiamento potenzialmente aggressivo e la disposizione all'uso del coltello stesso anche nella eventuale prospettiva di ledere terzi. Nel caso di Amanda, la condotta descritta, con il corredo di frastuono e di getto di sassi addirittura, nella pubblica via, era un comportamento chiaramente lesivo di terzi.

E se anche si volessero considerare tali circostanze prive di valenza negativa, sono comunque del tutto idonee ad impedire un giudizio di "linearità" comportamentale dei due imputati sul quale poggia la motivazione della Corte.

Quanto alla *diligenza negli studi* e ad *atteggiamenti di disponibilità verso il prossimo*, su cui la Corte si è soffermata a p. 421, gli argomenti sono così labili da rendere quasi superfluo qualunque commento: il successo negli

5



studi è in gran parte legato a qualità d'intelligenza e di memoria che certamente coesistono nei due imputati, ma tali caratteristiche sono evidentemente neutre sul piano etico – comportamentale che è decisivo per la configurabilità delle attenuanti in questione. La Corte ha, poi, sottolineato, la disponibilità manifestata dal Sollecito verso la Popović, avendo acconsentito alla richiesta (poi revocata) di accompagnarla alla stazione dei pullman di Piazza Partigiani, nella notte tra il primo e il 2 novembre 2007. Eppure la stessa Popović (sentita come testimone il 21.03.09; cfr. pag. 16 della trascrizione), ha dichiarato che Raffaele non fosse propriamente felice di quell'imprevisto impegno, tanto che rispose alla ragazza "con tono freddo", e comunque diverso da quello normale. Il fatto, poi, che Amanda lavorasse la sera nel pub di Diya Lumumba, è circostanza altrettanto neutra rispetto alle generiche. Evidentemente, l'imputata ne aveva la necessità economica e quell'occupazione, peraltro non gravosa, costituiva occasione di conoscenze e di evasione dalla routine degli studi.

Passando alla *giovane età*, all'*inesperienza dei due imputati* e al fatto che gli stessi si trovassero al di fuori dell'ala protettrice delle rispettive famiglie, si tratta di considerazioni che, soprattutto nel caso della Knox, sono vistosamente contrastate da elementi di segno opposto, come si vedrà a proposito della gravissima attività calunniosa contro Diya Lumumba, proseguita nel corso della sua ingiusta detenzione ed estesa, poi, agli appartenenti alla Squadra Mobile, fatti oggetto, nel corso degli interventi in dibattimento della Knox, di ulteriori espressioni calunniose che hanno portato all'apertura di un nuovo procedimento penale contro la stessa. Comportamenti tutti che denotano una singolare freddezza e determinazione e che non sono certo indice di un'indole docile e di una condizione di inesperienza e di abbandono. E, d'altra parte, gli interventi dei rispettivi nuclei familiari si sono tutti tradotti o in comportamenti penalmente rilevanti o – comunque – non sono mai stati volti a porre riparo alla calunnia iniziale contro Diya Lumumba, anche quando la madre della Knox aveva ricevuto le confidenze della figlia circa l'innocenza del giovane Patrick e, cionostante, nessun consiglio, volto a ritrattare quelle accuse, fu dato dalla madre alla figlia. In definitiva, nessuna influenza positiva avrebbe potuto produrre la vicinanza delle famiglie, almeno a giudicare dall'atteggiamento tenuto dopo il delitto. Circostanza che la Corte avrebbe dovuto tenere presente, ai fini del giudizio circa la concedibilità delle attenuanti generiche, unitamente alla messinscena della simulazione del furto e che, quindi, s'inquadra in una



comune volontà depistatrice di entrambi gli imputati, per di più dirottata ad attribuire tutte le responsabilità solo ed esclusivamente a Rudi.

Quanto alle *contingenze meramente casuali* che resero possibile il concorso nei delitti posti in essere, secondo la Corte, "*senza alcuna programmazione, senza alcuna animosità o sentimento rancoroso verso la vittima*" (vds. p. 422), si deve ancora sottolineare come il Collegio, che ha rigorosamente, esaurientemente e brillantemente motivato la sussistenza della responsabilità degli imputati per i delitti loro ascritti, giunto alla questione delle generiche, ha motivato ben poco e quel poco lo ha fatto in termini di contraddittorietà.

Se davvero, come afferma la Corte, i due imputati hanno agito in uno stato di totale impassibilità, come se violentare ed uccidere una coetanea, per la Knox coinquilina, fosse alternativo ad andare in un pub, in una discoteca, o a consumare stupefacenti o ad avere un rapporto sessuale o, più semplicemente, ad andarsene a dormire, com'è sostenibile che questa "*contingenza casuale*" possa essere utilizzata per una valutazione di minor gravità del fatto? E com'è possibile ritenere che, tra le opzioni che si presentavano inaspettatamente in quella serata rimasta libera, vi potesse essere anche l'omicidio e la violenza sessuale della giovane ragazza inglese?

E se la Corte ritiene che i due hanno avuto una tale freddezza, come meravigliarsi poi dell'impassibilità dimostrata dagli stessi in Questura, dalla "spaccata" e dalla "ruota" di Amanda o dalla decisione di darsi al "sesso selvaggio (o caldo)", presa dai due, col cadavere di Meredith ancora caldo?

Se la Corte li ha ritenuti capaci di tanta freddezza, di gesti criminosi estremi, solo perché inaspettatamente la serata era tornata libera e i due non sapevano cosa fare, questo va certamente ascritto a connotazioni psicologiche preoccupanti che riguardano entrambi, perché entrambi si sono dimostrati *glaciali* in questa vicenda, molto più dello sbandato Rudi che, almeno, ha avuto espressioni di rammarico e di pietà verso la vittima.

Quanto al *comportamento tenuto dai due dopo le violenze e l'assassinio*, segnatamente all'aver ricoperto il corpo senza vita della ragazza inglese e all'essersi tenuti distanti nel momento in cui Filomena Romanelli ed i suoi amici hanno sfondato la porta della camera di Meredith, non è ragionevolmente consentito di considerarli espressione di pietà e di rifiuto psicologico del delitto commesso.

Intanto, i due tipi di comportamento sono del tutto diversi e sono



espressione di diversi stati d'animo.

E' vero che l'aver coperto il corpo nudo e straziato di Meredith esprime una qualche forma di "*pietas*" verso la vittima, ma si tratta di un gesto che appare riconducibile alla sola Amanda ed è espressione istintiva di una sorta di "solidarietà femminile" che caratterizza spesso i comportamenti delittuosi di donne nei confronti di altre donne e che, quindi, più che da una scelta di tipo volontario e, quindi, suscettibile di valutazioni etico - giuridiche, deriva da moti quasi istintivi ed automatici. Diverso sarebbe stato il significato del gesto se esso fosse stato accompagnato da comportamenti univocamente indicativi di un senso di pentimento verso l'attività criminosa posta in essere. Sia Amanda che Raffaele, invece, e in particolare la prima, hanno manifestato un'impressionante freddezza e una vistosa stravaganza che hanno colpito, soprattutto la sera e la notte del 2 novembre, le coinquiline della vittima e gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Quanto all'essersi tenuti lontani nel momento dell'irruzione dell'Altieri e dello Zaroli e degli altri nella camera di Meredith, è evidente che gli imputati non avessero alcun bisogno di andare a guardare la scena del delitto. Sapevano benissimo ciò che si celava dietro quella porta chiusa ed è dato di comune esperienza che spesso l'assassino eviti di trovarsi, di nuovo, di fronte alla scena del delitto commesso: vi è un complesso di sentimenti, quali la paura e la preoccupazione di tradirsi e di essere scoperti.

Le considerazioni che precedono rendono evidente come la concessione delle attenuanti generiche non sia, nella fattispecie, giustificata da circostanze idonee e da motivazioni coerenti con la ricostruzione dei fatti e del movente.

Delle due l'una: o si tratta di comportamenti del tutto "neutri" e che ben possono trovare il loro fondamento in aspetti della personalità degli imputati estranei a quelli che possono incidere in una valutazione di questo tipo, o, addirittura, le considerazioni della Corte possono ribaltarsi agevolmente in senso ostativo all'istituto: ciò accade, ad esempio, a proposito dell'impassibilità evidenziata dai due che, dopo il delitto, hanno mantenuto un contegno totalmente divergente da quello, carico di commozione, che ha caratterizzato le coinquiline e, soprattutto, le connazionali di Meredith (si vedano, in particolare, le dichiarazioni di Butterworth Robyn Carmel, all'udienza del 13.02.09).

In conclusione, nessuno degli argomenti spesi - in verità senza troppa convinzione - dal Giudice di prime cure per giustificare la concessione delle attenuanti generiche, appare idoneo a supportare la decisione che, sul



punto, dovrà essere riformata.

Per i motivi esposti

CHIEDONO

che l'Ecc.ma Corte di Assise d' Appello di Perugia, in parziale riforma della impugnata sentenza, voglia:

- riconoscere la sussistenza dell'aggravante dei "futili motivi", di cui agli artt. 577 e 61 n. 1) c.p.;
- escludere le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.

Con conseguente condanna di entrambi gli imputati alla pena di giustizia.

Mandano alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, il 13 aprile 2010

I PUBBLICI MINISTRI

dr. Giuliano Mignini Sost. e dr.ssa Manuela Comodi Sost.